

Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3874 del 6 agosto 2015 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno per attesa occupazione

Zagreb - Croazia

Like 2,435 people like this. Be the first of your friends. Rilassati a Zagabria, una città vivace. Sito ufficiale





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9405 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Gabriella Telesca in Roma, Via Machiavelli n. 25;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00764/2014, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Luigi Medugno su delega di Consuelo Feroci e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona (AN) n. P-AN/L/N/2012/100758, in data 04.04.2014, recante diniego di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 109/2012; nonché degli atti connessi del procedimento.

2. - La sentenza del TAR premette che il ricorrente non contesta i profili riguardanti il primo certificato medico, esibito come prova della permanenza in Italia in data antecedente al 31 dicembre 2011, considerato inidoneo poiché emesso da medico non convenzionato con il SSN, ma contesta invece i profili riguardanti il secondo certificato medico, considerato falso dall'Amministrazione procedente, deducendo di non aver ricevuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e di non aver conseguentemente provveduto ad integrare l'istanza attraverso il citato documento. La sentenza tuttavia osserva che, per quanto risulti veritiero che il preavviso di rigetto non veniva formalmente recapitato al ricorrente (ma restituito all'Amministrazione per compiuta giacenza della raccomandata), emerge tuttavia dalla relazione istruttoria depositata dalla Amministrazione che fu proprio il ricorrente a depositare spontaneamente il secondo certificato medico, presentandosi autonomamente allo Sportello Unico dell'Immigrazione. Ne segue la conclusione che anche la fase partecipativa si è quindi svolta correttamente, poiché il ricorrente è stato comunque posto in condizioni di integrare l'istanza con tutta la documentazione che riteneva utile e opportuna, al fine di dimostrare la sua presenza in Italia nel periodo di riferimento.

3. - L'appellante contesta la sentenza in primo luogo per le affermazioni secondo le quali la P:A: avrebbe rispettato tutte le norme procedurali ed in particolare quelle che concernono la partecipazione dell'interessato al procedimento. In realtà quest'ultimo non è stato messo in condizione di reagire all'accertamento per il quale il medico che aveva redatto il certificato non era risultato convenzionato con il SSN, il che veniva ritenuto un impedimento al riconoscimento del certificato come prova della presenza in Italia, in quanto non proveniente da fonte pubblica. L'appellante aveva infatti ragione di contestare questa valutazione, dal momento che la legge di sanatoria ammette anche prove provenienti da fonti non pubbliche purché qualificate e, in ogni caso, sarebbe stato in grado di fornire altre prove di presenza in Italia. Invece lo straniero non è stato informato che il certificato veniva ritenuto non valido e quindi non è stato messo in condizione di difendersi e di provare come avrebbe potuto la sua presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011. Il provvedimento impugnato afferma erroneamente che sarebbe stato prodotto un secondo certificato a corredo di memorie difensive, dal momento che nessuna memoria difensiva è stata depositata; né poteva esserlo, non essendo stato correttamente inviato l'avviso di procedimento. Vengono in proposito richiamate dall'appellante numerose sentenze del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), che considerano la violazione delle regole di cui all'art 10 bis della legge n. 241/1990 e del connesso diritto di partecipazione al procedimento come un insuperabile vizio del procedimento, che determina la definitiva illegittimità del provvedimento, specie quando il destinatario potrebbe sottoporre nuovi rilevanti elementi, come avviene nel caso in esame. Invece di assicurarne la partecipazione, la Amministrazione ha ritenuto di accusare lo straniero di aver presentato un certificato falso a corredo di documenti mai prodotti dallo stesso. Vengono quindi violati anche i principi della corretta azione amministrativa e gli obblighi a carico della P.A. per il miglior temperamento degli interessi coinvolti, la cui osservanza avrebbe richiesto che l'interessato fosse messo in condizione di provare la sua permanenza in Italia nel periodo utile, nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza nei confronti di soggetti che non hanno commesso reati né azioni meno che lecite, limitandosi a manifestare il proprio interesse a regolarizzare la loro posizione di lavoro nel nostro paese. La sentenza viene altresì contestata e autonomamente appellata nella parte in cui condanna al pagamento delle spese del giudizio il ricorrente nonostante che, a causa della sentenza del TAR, egli subisca la già così pregiudizievole conseguenza dell'obbligo di abbandono del territorio nazionale.

4. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la istanza cautelare con la ordinanza n. 09405 del 11/12/2014 con la motivazione che, salvo l'approfondimento da svolgere in sede di merito, la presentazione di documenti non rispondenti al vero, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 12, del d.lgs n. 109/2012, che prevede in tali casi la nullità dei contratti e la revoca del permesso di soggiorno, non consente il positivo completamento della procedura di emersione.

5. – L'appellante, con ulteriore memoria depositata in vista della udienza, ribadisce le ragioni che rendono illegittimo il provvedimento in mancanza di adeguata motivazione e di adeguata istruttoria, sia con riferimento al primo certificato (che avrebbe potuto essere considerato come prova valida e sufficiente), sia con riferimento al secondo certificato dato che non viene dimostrato come e quando lo straniero lo avrebbe consegnato, non avendo potuto articolare le sue difese con proprie memorie in mancanza di adeguate procedure partecipative e comunque non avendo mai depositato memorie, contrariamente a quanto il provvedimento afferma senza alcun riscontro.

6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 20 maggio 2015.

7. – L'appello non è fondato.

7.1. – Il Collegio considera decisivo il punto di fatto relativo alla presentazione o meno di un certificato falso per gli effetti che ne conseguono in base alle disposizioni dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. n. 109/2012. Al riguardo, ritiene di dover aderire alla convincente argomentazione svolta dal TAR in mancanza di chiare affermazioni contrarie di parte appellante, che dovrebbe dire con chiarezza che l'autorità amministrativa afferma il falso, per evitare le necessarie conseguenze dei fatti riportati dal provvedimento impugnato.

7.2. - L'appellante infatti nega recisamente la presentazione di memorie difensive, ma non nega con altrettanta fermezza la consegna del certificato, limitandosi ad accennare ad accuse arbitrarie dell'Amministrazione senza fornire elementi specifici al riguardo.

7.3. - Il TAR dal canto suo fa preciso riferimento nella sentenza alla documentazione scritta depositata dall'Amministrazione in data 06/06/2014 e riportata agli atti in allegato all'atto di costituzione in primo grado. La sentenza la definisce quale relazione istruttoria e afferma che da essa "emerge che fu proprio il ricorrente a depositare spontaneamente il secondo certificato medico, presentandosi autonomamente allo Sportello Unico dell'Immigrazione. Trattandosi di dichiarazioni rese da pubblici ufficiali, non si intravedono ragioni per dubitare che i fatti si siano svolti così come riferito dall'Amministrazione precedente. Del resto, non si comprenderebbe chi avrebbe altrimenti presentato tale documento al posto del diretto interessato, peraltro con una tempistica assai stringente e del tutto compatibile con il susseguirsi degli atti che hanno caratterizzato il procedimento in esame."

7.4. - A tale precisa argomentazione il Collegio aderisce in mancanza di chiare e conseguenti affermazioni contrarie della parte appellante.

7.5. - Dall'accertamento del fatto considerato decisivo, derivano le seguenti necessarie conseguenze:

- in termini di fatto, il ricorrente è stato messo in grado di consegnare un ulteriore documento dopo l'invio dell'avviso di procedimento ex art. 10 bis della legge 241/1990 anche se esso non risulta a lui pervenuto;

- in termini di diritto, una fase partecipativa si è quindi svolta nei termini sostanziali che sono sufficienti a considerare comunque legittima questa prima fase del procedimento e anche a dare valido fondamento alla successiva;

- proprio a seguito della successiva integrazione della documentazione da parte dell'istante con un nuovo certificato che non viene poi riconosciuto come proprio dal medico che ne risulta firmatario, si svolge l'istruttoria che conduce la autorità amministrativa al definitivo rigetto della istanza, questa volta in applicazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 12, del d.lgs n. 109/2012, che prevedono, in caso di documentazione non veritiera, la invalidità della procedura di emersione, la nullità dei contratti ove già

stipulati e la revoca del permesso di soggiorno ove già rilasciato.

7.6. – Dovendosi necessariamente applicare le disposizioni dell'art. 5, comma 12, l'atto amministrativo deve considerarsi interamente vincolato e dunque anche per questa seconda fase del procedimento non possono considerarsi violate le disposizioni sulle garanzie partecipative versandosi nel caso previsto dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

7.7. – Per le medesime ragioni non possono a maggior ragione considerarsi violati i principi dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, né il dovere di equo contemperamento degli interessi coinvolti, non venendo in causa l'esercizio di poteri discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione.

7.8. – Infine, non si rinvergono gli estremi di evidente irragionevolezza della decisione sulle spese da parte del TAR per accogliere il motivo di impugnazione autonomamente sollevato nei confronti di questa parte della sentenza, fermo restando che il Collegio ritiene di orientarsi diversamente per quanto riguarda le spese relative al giudizio di appello come statuito al punto 9.

8. - In base alle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni, salvo quanto affermato con riferimento alle spese per il giudizio di appello al punto 7.8..

9. – In relazione alla natura degli interessi coinvolti in capo alla persona appellante, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese per la presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate tra le parti per la presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 6 Agosto 2015



Igor Gorgonzola Italia



Gorgonzola Igor

Scopri tutte le facili e gustose videoricette al Gorgonzola Igor

News



[Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

[Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

[Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i ...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali](#)

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

[Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale](#)

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

[No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno](#)

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)



Psst...
**Risparmia fino
al 70% su
viaggi di lusso**

**ISCRIVITI ADESSO
GRATUITAMENTE**

**secret
Escapes**

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)